



Città di Mondovì

Provincia di Cuneo

DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI

N. 452

DETERMINAZIONE

del 21 giugno 2024

OGGETTO: RISOLUZIONE CRITICITA' RETE FOGNARIA RIONE BREO "BORGHELETTO" - PIAZZA CARLO FERRERO. CUP C98B18000450004 - CIG 95317454CE. AUTORIZZAZIONE SUPAPPALTO DITTA BARBERA S.R.L.

Il sottoscritto MARTORANO MARCO , in sostituzione del Dirigente del Dipartimento Lavori Pubblici, assente;

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 259 del 30/11/2022 è stato approvato il progetto esecutivo denominato "*Risoluzione criticità rete fognaria rione Breo "Borghetto – Piazza Ferrero"* redatto dall'ing. Fazio Alberto e comportante una spesa complessiva di € 70.000,00 di cui € 50.400,00 per lavori ed € 19.600,00 per somme da disposizione dell'Amministrazione;
- la spesa è finanziata con fondi comunali e trova copertura al capitolo 2350/10 del bilancio corrente;
- all'intervento è attribuito il CUP C98B18000450004;
- ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) del D.L. 76/2020, convertito nella L. 120/2020 e s.m.i., in deroga all'art. 36 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento arch. Martorano Marco, ha richiesto la disponibilità all'esecuzione dei lavori alla ditta L.M.G. BUILDING S.r.l. con sede in Corteno Golgi (BS), mediante Trattativa diretta n. 3357645 sul Portale *acquistinretePA* – M.E.P.A.;
- alla procedura è stato attribuito il CIG 95317454CE;
- con determinazione n. 981 del 29/12/2022 sono stati affidati i lavori in argomento alla ditta L.M.G. BUILDING S.r.l. al prezzo di € 49.837,65 (comprensivi di € 1.500,00 per oneri della sicurezza) oltre IVA 22%, approvando l'offerta presentata nella procedura con l'applicazione del ribasso pari all'1,15% esperita sul M.E.P.A., ritenendola valida e congrua;
- con lettera commerciale prot. 24526 del 20/06/2023 è stato formalizzato il relativo contratto;

Preso atto che la ditta appaltatrice L.M.G. BUILDING S.r.l. ha richiesto con nota acquisita al prot. n. 20266 del 10/05/2024 (oltre alle integrazioni documentali di cui al prot. n. 25032 del 05/06/2024) per i lavori in oggetto l'autorizzazione al subappalto in favore della ditta

BARBERA S.r.l. con sede in Villanova Mondovì, per la realizzazione di parte di opere relative all'esecuzione di lavori rientranti nella categoria OG6 per un importo presunto di € 24.400,00 di cui € 1.500,00 per oneri della sicurezza, oltre IVA 22%;

Rilevato che:

- ai sensi dell'art. 105 comma 1 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera;
- ai sensi dell'art. 105 comma 4 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;

Considerato che nella specie la richiesta rispetta il disposto di cui all'art. 105 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., in quanto sussistono le seguenti condizioni:

- le opere, oggetto del subappalto, sono state indicate dalla ditta affidataria all'atto dell'offerta per l'aggiudicazione;
- la ditta affidataria ha depositato il contratto di subappalto presso la stazione appaltante;
- ai sensi dell'art. 83 del D.lgs. n.159 del 06/09/2011 l'autorizzazione non è soggetta alla verifica antimafia;
- l'appaltatore ha dichiarato che non sussistono forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 del C.C. con l'impresa sub appaltatrice;
- la ditta sub appaltatrice ha assunto gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge 136/2010;
- la richiesta è dettata dall'opportunità di far eseguire tali lavori da parte di imprese specializzate nel settore;
- le motivazioni addotte risultano condivisibili da parte di questa stazione appaltante;
- la ditta sub appaltatrice ha dichiarato il possesso dei requisiti di professionalità e affidabilità richiesti e che le verifiche sono in corso;
- il contratto di subappalto non esonera la ditta affidataria dalla responsabilità sull'esatta esecuzione dell'opera;
- l'instaurando rapporto non incide sulle condizioni contrattuali fissate in sede di aggiudicazione;

Dato atto che, ai sensi del comma 14, dell'art. 105 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.:

- il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale;
- l'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso;
- la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;
- l'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;

Precisato altresì che ai sensi dell'art. 105, comma 9 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., l'appaltatore di opere pubbliche è responsabile in solido con il subappaltatore dell'osservanza integrale da

parte di questi delle norme relative al trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori;

Tenuto conto che all'art. 10 del contratto di subappalto di cui al prot. n. 20266 del 10/05/2024, il pagamento avverrà direttamente al subappaltatore da parte dell'Ente appaltante ai sensi dell'art. 105 comma 13 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Dato atto che il RUP ha esaminato la documentazione relativa alla ditta proposta come subappaltatrice ed ha riscontrato che sono state osservate, nel caso in specie, le prescrizioni e le condizioni stabilite dall'art. 105 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

Ritenuto pertanto di poter concedere la richiesta autorizzazione;

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 adottata in data 29/09/2023 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024/2026;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 adottata in data 22/12/2023 di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2024/2026, nonché le successive variazioni;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 10/02/2024 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2024/2026, nonché le successive variazioni;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 30/03/2024 di approvazione del PIAO per il triennio 2024/2026;

Visto il provvedimento prot. n. 25951 del 12/06/2024 di incarico al sottoscritto delle funzioni vicarie;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del T.U.E.L. 267/2000, da parte del competente responsabile del servizio;

D E T E R M I N A

1. Di autorizzare, secondo quanto indicato in premessa nell'ambito delle disposizioni di cui all'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la ditta L.M.G. BUILDING S.r.l., con sede in Corteno Golgi (BS), Via Panoramica n. 47, affidataria dei lavori di "*Risoluzione criticità rete fognaria rione Breo "Borghetto – Piazza Ferrero"*", a subappaltare alla ditta BARBERA S.r.l. con sede in Villanova Mondovì (CN), la realizzazione di parte di opere relative all'esecuzione di lavori rientranti nella categoria OG6 per un importo presunto di € 24.400,00 di cui € 1.500,00 per oneri della sicurezza, oltre IVA 22%.
2. Di dare atto che il subappalto è ammesso nel limite disposto dal comma 1 dell'art. 105 D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
3. Di precisare che l'impresa aggiudicataria ed appaltatrice dovranno rispettare tutte le disposizioni previste all'art. 105 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., al quale si rimanda.
4. Di specificare inoltre che:
 - l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto;

- l'appaltatore è responsabile in solido col subappaltatore dell'osservanza da parte di quest'ultimo, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
- l'operato del subappaltatore risponde solo e sempre l'appaltatore, ai sensi dell'art. 1228 del Codice Civile, salva diversa volontà delle parti, il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si vale dell'opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro;
- la ditta sub appaltatrice ha dichiarato il possesso dei requisiti di professionalità e affidabilità richiesti e che le verifiche sono in corso;
- all'art. 10 del contratto di subappalto di cui al prot. n. 20266 del 10/05/2024, il pagamento avverrà direttamente al subappaltatore da parte dell'Ente appaltante ai sensi dell'art. 105 comma 13 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- la ditta sub appaltatrice ha assunto gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge 136/2010;
- nei cartelli esposti all'esterno del cantiere dovrà essere indicato il nominativo dell'impresa subappaltatrice.

5. Di dare atto che:

- non si è violato il disposto di cui all'art. 105 del D. Lgs.50/2016 e s.m.i., così come indicato in premessa;
- il rapporto costituito tra la ditta subappaltatrice e la ditta affidataria non incide sulle condizioni determinate in sede di aggiudicazione.

6. Di assicurare l'opportuna pubblicità del contenuto del presente atto ai sensi dell'art. 37 del D.lgs. 33/2013 mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente".

DLP/MM/cv/sf

Mondovì, li 21 giugno 2024

IL RESPONSABILE
MARTORANO MARCO *

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa